

## CAMERA DEI DEPUTATI

N. 736

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO  
(RAINERI)DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI  
(FANI)Modificazioni alle leggi 26 gennaio 1902, n. 9, e 7 luglio 1907, n. 533,  
sulle associazioni e imprese tontinarie o di ripartizione

Seduta del 21 dicembre 1910

ONOREVOLI COLLEGHI! — A fianco alle imprese di assicurazione sulla vita, ordinate sopra basi corrette e razionali, sono sorte in questi ultimi anni non poche istituzioni le quali hanno riesumato sistemi primitivi condannati dalla scienza e dalla tecnica: queste istituzioni, governandosi con regole vaghe ed indeterminate, e potendo quindi esercitare attrazione sul pubblico mediante promesse allettatrici ingenerano fallaci previsioni sui benefici conseguibili e conducono a risultati disastrosi per la causa della previdenza. Nell'intento di attenuare questi gravi inconvenienti si pensò di disciplinare con legge le più caratteristiche di esse, e precisamente le imprese o associazioni tontinarie o di ripartizione; e si ebbe così la legge 26 gennaio 1902, n. 9, la quale ristabilì per queste imprese o associazioni il sistema dell'autorizzazione governativa e le sottopose ad un'assidua vigilanza da parte del Governo.

Ma la legge del 1902 non ha sortito l'esito desiderato; perchè l'autorizzazione e la vigilanza governativa possono attenuare, ma non eliminare difetti e inconvenienti essenziali e inerenti al sistema e all'ordinamento propri delle associazioni o imprese predette e che l'esperienza amministrativa e pubblica ha messo ancora in maggior luce. È per tanto dovere dello Stato di impedire che

queste istituzioni proseguano ulteriormente nelle loro operazioni e di ricondurre per tal modo il pubblico sulle vie della sana previdenza.

Occorre che sia eliminato nell'assicurazione sulla vita tutto quello che vi è d'incertezza; chi si dispone ad affidare i propri risparmi ad un'impresa per poter provvedere a remote contingenze, deve conoscere la misura degli oneri ai quali si sobbarca e la misura dei capitali o delle rendite che devono essere pagate dall'Istituto assicuratore all'avverarsi dell'evento stabilito.

Tutte le altre operazioni sulla vita, nelle quali non siano esplicitamente determinati o fissati gli impegni assunti o dall'una o dall'altra delle parti contraenti, presentano difetti e gravi inconvenienti che meglio saranno desunti dall'esposizione delle caratteristiche delle associazioni o imprese che le esercitano.

## CAPITOLO I.

**Caratteristiche delle associazioni  
o imprese tontinarie o di ripartizione.**

Le imprese o associazioni tontinarie o di ripartizione sono negativamente caratterizzate da più o meno grave infrazione dei principi tecnici dell'assicurazione, che pur

sono preziosa conquista di secolare evoluzione. Sorte da pochi anni e propagatesi rapidamente nei paesi latini in grazia dell'apparente semplicità dei loro ordinamenti o dell'assidua promessa di vantaggi fantastici, o dell'una o dell'altra circostanza insieme, queste imprese o associazioni hanno quivi osteggiato l'affermarsi della corretta assicurazione popolare che fiorentissima vediamo nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti d'America con beneficio inestimabile delle classi operaie e medie. Prendendo in esame, come dobbiamo, quelle che attualmente funzionano in Italia, viene spontanea l'idea di distinguerle in due gruppi, secondo che la ripartizione sia di regola limitata ai soli interessi dei capitali accumulati e solo in via eccezionale e subordinata estesa a una esigua quota dei capitali stessi, oppure sia permanentemente estesa ai capitali ed agli interessi insieme. Esempio tipico del primo gruppo (imprese o associazioni a ripartizione d'interessi) è la « Cassa mutua cooperativa per le pensioni » avente sede in Torino; esempio tipico del secondo gruppo (imprese o associazioni tontinarie) è la « Mutuelle de France et des Colonies » con sede a Lione.

I difetti essenziali e irriducibili del sistema di ripartizione dei soli interessi appaiono manifesti a chiunque esamini serenamente il sistema nella sua pratica attuazione.

Su quali basi, ad esempio, funziona la Cassa torinese? Ogni socio ha il dovere di versare una quota vitalizia di una lira mensile, più addizionali diverse in diverso modo per le spese di amministrazione che non si considerano in questa relazione per ragione di semplicità e di compendio. Le quote dei soci, che, per qualsiasi causa, cessino di partecipare alla Cassa, restano acquisite alla Cassa stessa. Le quote mensili e i rispettivi interessi costituiscono il cosiddetto *capitale inamovibile*. Trascorsi vent'anni dalla costituzione della Cassa cioè a partire dal ventunesimo anno del suo funzionamento, gli interessi non sono più aggiunti al capitale inamovibile, che continua pertanto ad aumentare col solo versamento delle lire mensili, ma sono annualmente distribuiti in parti eguali fra i soci aventi un'anzianità di almeno venti anni. La distribuzione di tali dividendi (impropriamente detti *pensioni*) è però vincolata a due condizioni, intese ad attenuare gli inconvenienti del sistema: il dividendo individuale annuo non deve mai superare 200 lire lorde (corrispondenti a 188 nette); inol-

tre, quando il dividendo individuale annuo risulti inferiore al detto limite e in pari tempo il capitale inamovibile superi l'ammontare delle lire mensili percepite nel precedente ventennio, gli interessi compresi, allora l'eccedenza è aggiunta agli interessi del capitale inamovibile nella ripartizione tra gli aventi diritto. Non occorre accennare ad altre meno importanti od accessorie disposizioni statutarie.

Le anomalie del sistema sono principalmente tre:

a) È straordinario, e veramente inammissibile, dal punto di vista della bene intesa previdenza, il grado d'indeterminatezza dei vantaggi che corrispondono a ben determinati sacrifici. L'altezza del dividendo individuale annuo, invero, dipende, oltre che dalle sopra indicate basi statutarie, da quattro elementi che sono caratteristici del funzionamento, e precisamente: dal saggio dell'interesse proveniente dall'impiego del capitale inamovibile, dal saggio d'incremento dei soci e dai saggi di eliminazione dei soci per morte e per morosità. Ora, previsioni fondate possono farsi relativamente al saggio finanziario ed al saggio demografico; si vuol dire, cioè, che possono assegnarsi limiti abbastanza vicini entro i quali rimarrà compreso, con grande verosimiglianza, ciascuno di essi nel prossimo avvenire; e in questa proposizione è adombrato il merito precipuo del procedimento assicurativo normale. Ma non è lecito, disgraziatamente, dire altrettanto per i saggi d'incremento e di morosità dei soci, che variano in conseguenza di circostanze mal discriminabili o estranee alla pratica attuariale e ribelli ad ogni analisi matematica: in particolare, dipendono essi dal grado di fiducia che l'istituzione ispira o dalla intensità della aspettazione di un alto dividendo. E a questo punto non è inutile osservare che, *coeteris paribus*, il dividendo aumenta col saggio di eliminazione per morosità e, d'altra parte, questo saggio di morosità diminuisce mentre aumenta il dividendo e quindi s'intensifica la forza d'attrazione della Cassa: esiste dunque irriducibile contraddizione fra l'ipotesi della esistenza di alti dividendi e la ipotesi di un alto saggio di eliminazione per morosità, che è pure necessario per avere quegli alti dividendi;

b) La ripartizione annuale uniforme dei dividendi, effettuata in base al solo criterio dell'anzianità e astraendo quindi dall'età degli aventi diritto, determina note-

vole sperequazione. È chiaro, infatti, che in un medesimo anno dovrebbero attribuire ai singoli soci dividendi opportunamente crescenti con l'età, perchè il più attempato godrà verosimilmente di un minor numero di dividendi annui e giustizia vuole che a costi uguali corrispondano vantaggi mediamen'e uguali. Inoltre, il rapido decrescere dei dividendi annui a partire dal ventunesimo anno di vita della Cassa determina notevole sperequazione di trattamento fra individui della medesima età all'atto della iscrizione quando la iscrizione si pensi avvenuta in anni diversi. Queste osservazioni bastano da sole a condannare recisamente il sistema.

e) L'esistenza del capitale inamovibile è causa di depressione del rendimento economico della Cassa. Suppongasì, invero, che una Cassa sorga oggi con due sezioni, l'una funzionante con la sola ripartizione degli interessi e l'altra funzionante secondo i principi della scienza attuariale; suppongasì inoltre che ogni socio versi due quote, l'una per la prima e l'altra per la seconda sezione, e infine che fra dieci anni si chiudano le ammissioni. Ci troviamo dinanzi ad una classe di associati che verserà somme identiche alle due sezioni, ricevendo da queste diversi benefici e precisamente sarà maggiore il beneficio avuto dalla sezione tecnicamente ordinata. A persuadersi di ciò, basta pensare al giorno in cui morrà l'ultimo associato della classe considerata; allora la prima sezione resterà col capitale inamovibile, e la seconda avrà esauriti i propri fondi col'esaurirsi del compito prefisso, essendo regola generale di ogni procedimento assicurativo questa, di distribuire integralmente il capitale e i relativi interessi alla classe di persone dal cui risparmio risulta accumulato il capitale.

In quanto precede si tace, per semplicità, dei versamenti fatti per costituire i fondi destinati a fronteggiare le spese di amministrazione, che non si possono presumere gran che variabili quando dalla prima sezione si passi alla seconda. È quindi assolutamente errata l'affermazione dei difensori del sistema della ripartizione degli interessi, essere le pensioni provenienti da tale sistema superiori a quelle che possono venire distribuite da una Cassa che sia ordinata secondo i principi dell'assicurazione.

Queste sono le principali anomalie del sistema; ed esse giustificano appieno le disposizioni del disegno di legge intese a promuovere la liquidazione o la trasforma-

zione delle associazioni che attualmente lo praticano. È questione di alta importanza per il graduale sviluppo delle corrette istituzioni di previdenza; e la impossibilità ormai evidente, anche agl'incompetenti, di emendare efficacemente il deplorato sistema con riforma che non sia radicale, impone che non si frapponga ulteriore indugio all'accoglimento delle proposte predette.

\*\*

Dopo questa rapida critica delle imprese o associazioni di ripartizione di interessi, non rimane che a dire qualcosa intorno a quelle a sistema tontinario propriamente detto, a ripartizione, cioè, di capitali e di interesse.

Lo schema del funzionamento delle attuali imprese di tal genere è semplicissimo: gli iscritti in ogni anno solare formano una particolare associazione per la distribuzione di capitali differiti dopo un certo numero di anni (in generale quindici o venti); è obbligatorio un versamento periodico costante durante questo periodo di tempo; si costituisce un fondo coi versamenti che non sono adibiti alle spese di amministrazione ed alla fine del detto periodo di tempo l'ammontare del fondo è distribuito fra i soci allora superstiti o in parti eguali, indipendentemente, cioè, dall'età di ciascuno, o proporzionalmente a coefficienti variabili secondo l'età di iscrizione.

I principali difetti di queste operazioni sono i seguenti:

1° indeterminatezza della somma che spetta ad ogni associato, essendo questa fissata solo alla scadenza di ciascuna associazione e dipendendo dagli investimenti dei fondi, dalla misura degli interessi realizzati, dalla mortalità verificatasi e dalle decadenze;

2° differenza di trattamento fra due individui di uguale età iscritti a due distinte associazioni gestite dalla stessa Impresa, non essendo ammissibile che in tutte le associazioni gli elementi suindicati, in base ai quali è poi determinata la quota di riparto, seguano la stessa legge;

3° differenza di trattamento fra due individui di diversa età appartenenti alla stessa associazione, se, come in talune di queste imprese si verifica, il riparto è fatto non tenendo conto dell'età.

La pratica amministrativa ha poi messo in luce nel funzionamento di queste imprese altre anomalie intrinseche al sistema dan-

nose per la causa della previdenza: le imprese tontinarie provvedono alle spese di amministrazione mediante prelevamenti fatti in una sol volta sui versamenti degli associati e precisamente su quelli eseguiti durante il primo anno d'iscrizione e, se questi non siano sufficienti, anche sui versamenti del secondo anno.

Deriva antinomia fra gli interessi immediati dell'impresa che gestisce le tontine e quelli degli associati e possono le decadenze risultare numerosissime nei primi anni per l'assenza di un forte motivo economico che spinga l'impresa a curare che la morosità sia resa minima: anzi è interesse degli amministratori di favorire le decadenze per rendere più elevata la quota di riparto e attirare così, con l'allettamento di alti dividendi, numerosi associati. E per raggiungere questo scopo negli Statuti di alcune di queste imprese sono inserite disposizioni molto gravi circa la decadenza: talora queste si comminano anche per un solo pagamento mancato e portano alla perdita di tutto il versato!

## CAPITOLO II

### Le imprese o associazioni tontinarie o di ripartizione in Italia.

Notizie sulle Imprese ed associazioni autorizzate ad operare nel Regno in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9.

#### A) a sistema di ripartizione d'interessi.

I. Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, costituita nel 1892 con la denominazione di Cassa Nazionale mutua cooperativa per le pensioni; con decreto 2 agosto 1893 il tribunale di Torino ordinò la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto. Fu autorizzata ad operare in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, con regio decreto 10 marzo 1904, n. 152.

II. Cassa sociale di pensioni vitalizie, con sede in Genova, costituita nel 1897; con decreto 4 ottobre 1897 il tribunale di Genova ordinò la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto. Fu autorizzata ad operare in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, con regio decreto 21 aprile 1904, n. 190.

\*\*\*

Lo scopo principale di queste due Società è quello di ripartire annualmente, a com-

ciare dal 21° anno di esistenza, gli interessi del capitale, cosiddetto inamovibile, costituito con le quote mensili di lira una versate dai soci e con gli interessi maturati nei primi venti anni, fra i soci che continuo venti anni almeno di appartenenza alla Società e che abbiano eseguito regolarmente i versamenti; così, per esempio, per la prima Società nell'anno 1913 gl'interessi del capitale inamovibile dovrebbero essere ripartiti fra i soci sopravvissuti e non decaduti iscritti nel 1893; nell'anno 1914 gli interessi del capitale inamovibile dovrebbero essere ripartiti fra i soci sopravvissuti e non decaduti iscritti nel 1893 e nel 1894 e così via. Il capitale inamovibile intanto continua ad accrescersi con le quote mensili versate dai soci non ancora pensionati.

Le modalità che differenziano le due Società sono le seguenti: nella Cassa di Torino i soci pensionati devono continuare a pagare la quota mensile di una lira da prelevarsi sulla quota di riparto ad essi spettante e da versarsi al capitale inamovibile: è stabilito dallo statuto che per il primo quinquennio il dividendo annuo non possa superare le lire duecento; il capitale inamovibile concorre ad aumentare la massa da ripartire quando superi l'ammontare delle quote mensili versate nei venti anni precedenti e dei relativi interessi, nel quel caso la differenza fra le due somme è aggiunta agli interessi da ripartire nell'anno; il riparto in ciascun anno viene fatto in modo che a ciascuna quota sia assegnata una uguale somma, indipendentemente dall'età del socio che la sottoscrisse.

Nella Cassa di Genova il socio pensionato non è tenuto al versamento della quota mensile; non è fissato un limite massimo per i riparti, ma per attenuarne gli sbalzi sono stabiliti questi provvedimenti: il numero delle quote sottoscritte in un quinquennio non deve superare il triplo di quelle sottoscritte durante il quinquennio precedente; i dividendi dovranno essere stabiliti, anno per anno, in base ad un preventivo quinquennale, cioè sulla media approssimativa degli incassi a farsi e della rendita da pagarsi per l'anno in corso e per tutto il quinquennio successivo; e finalmente i dividendi devono essere stabiliti ogni anno in modo che ai soci già pensionati venga computata, se in più, o venga assegnata, se in meno, la differenza fra la somma di dividendo da lui percepita negli anni precedenti, non oltre i dieci, e la somma che avrebbe percepito se i dividendi in quegli

anni fossero stati uguali a quello dell'anno in corso. La Cassa di Genova, a differenza di quella di Torino, tiene un certo conto della età dei soci poichè, secondo quanto è stabilito, i soci pensionati in età superiore a 60 anni avranno diritto a dividendo doppio per ogni quota posseduta.

Nella Cassa di Torino il socio che sia moroso per quindici quote mensili decade da ogni diritto: nella Cassa di Genova il socio che sia moroso per più di ventiquattro quote mensili può riprendere i versamenti, ma la decorrenza del diritto a pensione resta protratta di un periodo uguale a quello dell'interrotto versamento: la decadenza è dichiarata solo quando sia cessato il pagamento delle quote per dieci anni consecutivi.

Le due Società provvedono alle spese di amministrazione con le tasse di ammissione e con speciali contributi da versarsi insieme alle quote mensili.

\* \* \*

Come scopo accessorio a quello delle pensioni, le due Società hanno istituito Casse rimborsi o di controassicurazione per assicurare agli eredi di soci che muoiono prima di aver maturato il diritto a pensione, il rimborso delle quote mensili già versate: la partecipazione a queste Casse è facoltativa: è stabilito per esse un fondo separato e costituito da contributi speciali (1).

\* \* \*

Al 31 dicembre 1909 la situazione delle due Casse era la seguente:

	Numero dei soci	Numero delle quote	Ammontare del capitale inamovibile
Cassa di Torino	348,178	614,856	46,282,495,31
Cassa di Genova	5,374	9,570	376,855,09

(1) Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali si occupò della Cassa di Torino nella I e II sessione del 1903 a proposito della domanda di autorizzazione a continuare le operazioni, e poi nella sessione del 1906, nella prima sessione del 1909 e nella prima sessione del 1910 a proposito di domande di approvazione di modificazioni statutarie: vedi *Annali del credito e della previdenza*: volumi n. 50, 51; 63, 79 e 82); e della Cassa di Genova il Consiglio si occupò nella I e II sessione del 1903 a proposito della domanda di autorizzazione a continuare le operazioni, e poi nella prima sessione del 1909 e del 1910 a proposito di domande di approvazioni di modificazioni statutarie (vedi *Annali del Credito e della previdenza*: volumi n. 50, 51, 79 e 82).

### B) a sistema di ripartizione dei capitali (tontinarie).

I. « La Mutuelle de France et des Colonies, Société d'assurances mutuelles sur la vie » con sede in Lione, fu autorizzata ad operare in Francia con quattro successivi decreti del Presidente della Repubblica, il primo dei quali risale al 18 dicembre 1895. La Società ha iniziato le sue operazioni nel 1897. In seguito alla legge francese del 17 marzo 1905, relativa alla sorveglianza e al controllo sulle società di assicurazione, essa ottenne l'autorizzazione a continuare le operazioni con decreti ministeriali 13 marzo e 19 giugno 1907.

In Italia fu autorizzata ad operare in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, con regio decreto 31 agosto 1907, n. 651: la sede della sua rappresentanza è in Roma.

II. « La Mutuelle Lyonnaise, Société d'assurances mutuelles sur la vie » con sede in Lione, fu autorizzata ad operare nella Repubblica francese con decreto del 3 luglio 1901, e dopo a legge del 1905 sopra ricordata, ottenne la prescritta registrazione con decreto ministeriale 13 marzo 1907. Essa fu autorizzata ad operare in Italia con regio decreto 2 febbraio 1908, n. 50; la sede della sua rappresentanza è in Milano.

III. La Mutualità, Società mutua di previdenza, Associazioni per risparmio e pensioni, con sede in Firenze, fu costituita il 16 maggio 1908 e fu autorizzata ad operare nel Regno, a norma della legge 26 gennaio 1902, n. 9, con regio decreto 7 luglio 1910, n. 512.

Queste tre Società hanno quale scopo principale quello di amministrare tontine, che funzionano in generale nel modo seguente: ogni anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, si reclutano degli associati e, se questi raggiungono il minimo di 100, viene costituita tra essi una associazione che viene designata con l'indicazione dell'anno di fondazione; ciascuna associazione così formata ha vita propria ed importa il pagamento di una certa somma, frazionata di solito in rate mensili, e distribuita per un certo numero prestabilito di anni; alla fine del periodo di durata di ciascuna associazione, l'ammontare dei versamenti eseguiti dagli associati ad essa iscritti, aumentato degli interessi relativi, è ripartito tra i soci che sopravvivono e che non sono decaduti.

Le Società di questo genere si propongono poi, come scopo accessorio, di costituire associazioni in caso di morte, complemen-

tari alle associazioni in caso di vita sopra accennate, allo scopo di controassicurare le somme versate dai soci che muoiono prima della scadenza della tontina: così i soci iscritti alle due associazioni, se per premorienza non concorrono al riparto del capitale dell'associazione a cui appartengono, assicurano ai loro aventi diritto il rimborso dei contributi versati.

Queste associazioni in caso di morte si costituiscono a principio di ciascun anno e si sciolgono alla fine di ciascun anno: ogni iscritto paga un premio calcolato in relazione alla sua età e in proporzione alla somma controassicurata; l'ammontare dei premi così raccolti è ripartito a fin d'anno tra gli aventi diritto dei soci morti durante l'anno medesimo, in proporzione delle somme controassicate, cioè delle somme che essi avevano versato alla Società come facenti parte delle associazioni in caso di vita.

\* \* \*

La Mutuelle de France et des Colonies costituisce associazioni con periodo di accumulazione di 15 anni e con un contributo di 1000 lire, da versare in 14 annualità, anche mediante quote mensili.

La Mutuelle Lyonnaise forma due serie di associazioni: una con periodi di accumulazione di 12 anni e versamento di lire 600 divise in 10 rate annue di lire 60; l'altra con periodo di accumulazione di 15 anni e versamento di lire 1000, pagabili in 14 rate annue.

Infine la Mutualità di Firenze distingue le associazioni in caso di vita in due categorie. La prima, detta di associazioni risparmio, composta di tre serie di associazioni con periodi di accumulazione di 10, 15, 20 anni e versamenti annui rispettivamente di lire 72, 42 e 24, frazionabili in rate mensili. La seconda categoria, detta di associazioni di pensioni, è composta di due serie con periodi di accumulazione di 15 o 20 anni e versamento annuo rispettivamente di 36 o di 12 lire. Alla fine del periodo di accumulazione di ciascuna di queste associazioni se si tratta della prima categoria, si procede al riparto del relativo fondo accumulato fra i sopravvissuti non decaduti; se si tratta invece della seconda categoria, sono ripartiti tra i soci sopravvissuti ed in regola coi versamenti, sotto forma di rendita vitalizia, i soli interessi del capitale di competenza dell'associazione: però, man mano che i soci così pensionati vengono a

morire, il capitale di loro competenza vien diviso fra i pensionati-sopravvissuti appartenenti alla stessa associazione e convertito per ciascuno in una rendita vitalizia immediata.

Le prime due Società nel riparto tengono conto dell'età dell'associato; non così la terza, la quale, nel riparto assegna agli iscritti di una stessa associazione quote eguali: inoltre nelle prime due l'associato decade da ogni diritto solo quando abbia versato meno di tre annualità e, se ne ha versate più di tre, pur non avendo pagata tutta la somma sottoscritta, concorre in misura proporzionalmente ridotta al riparto: mentre nella terza Società la decadenza è dichiarata in qualsiasi caso il socio non abbia eseguito regolarmente tutti i versamenti, ma se l'associazione non ha oltrepassata la metà della sua durata, l'associato ha facoltà di rimettere in vigore il contratto col versamento degli arretrati e relativi interessi.

Per le spese di amministrazione tutte tre le Società provvedono con le tasse di ammissione e col prelevamento per ciascun contratto sottoscritto del 7 per cento sull'ammontare dei versamenti inerenti al contratto stesso: ma, mentre le due Società francesi percepiscono questo prelevamento sulla prima annualità versata da ciascun associato, la « Mutualità » di Firenze ne percepisce una parte, circa la metà, sulla prima annualità, ed il resto in rate eguali sulle annualità successive. (1)

La Società « La Mutualità » di Firenze non ha ancora iniziato le sue operazioni.

La situazione delle altre due Società al 31 dicembre 1909 era la seguente:

	Numero dei soci	Numero delle quote	Ammontare dei fondi vincolati per il riparto
Mutuelle de France et des colonies . .	7,232	9,532 1/2	95,800.20
Mutuelle Lyonnaise	1,657	2,640 1/2	27,979.32

(1) Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali pres- in esame le domande di autorizzazione presentate da queste tre Società nelle seguenti sessioni.

1° « Mutuelle de France et des Colonies » - I sessione del 1905 (V. *Annali Credito e previdenza*, volume n. 62);

2° « Mutuelle Lyonnaise » - III sessione del 1907 (V. *Annali Credito e previdenza*, volume n. 75). Nel 1910 la Società presentò domanda per l'approvazione di modificazioni statutarie, che furono esaminate dal Consiglio della previdenza nella I sessione 1910 (V. *Annali Credito e previdenza*, volume n. 82);

3° « Mutualità » - I e II sessione del 1909 (V. *Annali Credito e previdenza*, volume nn. 79 e 80).

c) di tipo diverso dai precedenti.

La Mutua sicurtà, Società di mutuo soccorso in caso di morte, con sede in Bologna, fu costituita nel 1904 ed autorizzata ad operare, in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, con regio decreto 15 novembre 1906, n. 435.

I soci sono raggruppati in quattro categorie secondo l'età e precisamente da 21 a 30 anni, da 30 a 40, da 40 a 50 e d'oltre 50 anni: in caso di morte di ciascun socio di una categoria tutti i sopravviventi della stessa categoria versano la quota di lire 0.50: l'ammontare di questa quota, dedottone il dieci per cento per spese di riscossione, è assegnato agli eredi del socio defunto e non può superare le lire 2000: se poi il numero dei soci che contribuiscono eccede mille, la quota individuale è convenientemente ridotta. I soci si obbligano al pagamento di una tassa di ammissione variabile, secondo l'età, da lire dieci a lire venticinque e di un contributo annuo per spese di amministrazione di lire tre.

Lo statuto dispone che la Società possa funzionare solo quando vi siano almeno 100 iscritti: questa cifra però non fu sinora raggiunta, e quindi la Società non ha fino ad oggi iniziate le sue operazioni.

\*\*\*

Per completare le notizie circa l'applicazione della legge 26 gennaio 1902, n. 9, si ritiene opportuno di dare anche l'elenco delle altre imprese od associazioni, le cui domande di autorizzazione ad operare furono respinte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, non essendo i loro ordinamenti conformi alle disposizioni della legge o alla giurisprudenza amministrativa svoltasi in seguito.

A) a sistema di ripartizione di interessi.

Cassa Universale Lord Ferodesin che fu costituita in Riposto (Catania) nel 1897; con decreto del 10 maggio 1897 il tribunale di Catania ne ordinò la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto. Sopravvenuta la legge del 1902 la società non modificò convenientemente il suo ordinamento e con regio decreto 11 dicembre

(1) Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali si occupò di questa Società nella prima sessione del 1905 e nella sezione del 1906 (Vedi *Annali del credito e della previdenza*: Volumi 62 e 68).

1904, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ne fu ordinato lo scioglimento e la liquidazione.

Dall'ultimo bilancio pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni risulta che al 30 dicembre 1903 i soci erano 4,252 per 67,412 quote ed il capitale ascendeva a lire 123,234.46 (1).

B) a sistema di ripartizione di capitale (tontinarie).

1° Le Conservateur, Compagnie anonyme d'assurances mutuelles sur la vie, costituita in Parigi nel 1844 (2).

2° La mutua-risparmio, società di assicurazioni mutue sulla vita, costituita in Torino nel 1908 (3).

3° La generale d'Italia, associazione di assicurazioni mutue sulla vita, costituita in Napoli nel 1909 (4).

4° Société générale français d'assurances mutuelles sur la vie, costituita a Parigi nel 1906 (5).

C) di tipo diverso dai precedenti.

La Dote, associazione mutua di previdenza e risparmio, costituita a Firenze nel 1909 (6).

CAPITOLO III.

Esame degli articoli.

Art. 1. — Già sono stati in precedenza esposti i motivi che consigliano d'impedire l'esercizio nel regno delle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. Si tratta di forme primitive, primordiali dell'assicurazione che non offrono a chi ad esse affida i propri risparmi il precipuo beneficio economico e morale della previdenza assicurativa: la tranquillità che deriva dal sapere di poter fare assegnamento in date evenienze della vita o al raggiungimento di una data età su una somma o su una rendita determinata; la quale indeterminatezza si presta a fomentare ed alimentare speranze di benefici assai superiori a quelli realmente conseguibili. Aggiungasi poi che le imprese straniere formano associazioni tontinarie

(1) Per i pareri del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, vedasi *Annali del Credito e della Previdenza*, vol. 50 e 52.

(2) *Annali predetti*, vol. 50 e 59.

(3) *Annali predetti*, vol. 79 e 80.

(4) *Annali predetti*, vol. 82.

(5) *Annali predetti*, vol. 82 e 84.

(6) *Annali predetti*, vol. 84.



costituite da soci di diverse nazionalità e soggette quindi, riguardo all'impiego dei loro fondi e alle forme della vigilanza, a tante disposizioni legislative diverse quanti sono gli Stati in cui operano. E poichè il riparto vien fatto non in base ai fondi raccolti e impiegati in Italia, ma in base all'insieme dei fondi accumulati nei vari Stati, il difetto di buone norme di garanzia e di seria ed accurata vigilanza in uno di questi fa risentire le sue dannose conseguenze anche sui soci ed iscritti italiani, mentre evidentemente il nostro Governo, per quanta vigilanza eserciti nel regno, non ha modo di tutelarli contro l'eventualità di queste dannose conseguenze provenienti dalle operazioni e dagli impieghi fatti all'estero. E in un caso recente, in quello della *Mutual Reserve* degli Stati Uniti d'America, l'esperienza ha purtroppo dimostrato a quali pericoli e sorprese si va incontro quando l'entità dell'impegno assunto dalla Società o Impresa verso il socio o l'assicurato o assunto da questo verso la Società o Impresa non è determinato e può variare secondo l'andamento e le vicende della Società o Impresa all'estero. Edotti da questa dura esperienza, nel disegno di legge sulle imprese di assicurazione sulla vita che ci riserviamo di presentare entro breve termine al Parlamento, si propone di vietare anche l'esercizio delle Associazioni o Imprese a premio naturale.

L'articolo 1° usa per la definizione delle associazioni od imprese delle quali intende di proibire il funzionamento, la stessa dicitura usata nell'articolo 1° della vigente legge del 26 gennaio 1902, n. 9; si tratta invero di una definizione, che, oltre ad essere già consacrata in una disposizione legislativa, che ha quasi un decennio di esperienza ed applicazione, è ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Per rendere efficace il divieto fatto con la prima parte dell'articolo 1, si comminano, con l'ultimo capoverso, severe penalità ai promotori, agli amministratori e direttori sindaci, rappresentanti ed agli agenti che per conto delle associazioni o imprese vietate, procurino o accettino proposte di contratti per le operazioni proprie di esse, e si dichiara in pari tempo l'inesistenza, per tutti gli effetti giuridici, di tali contratti con l'obbligo per l'associazione o impresa di rimborsare all'altra parte contraente le somme da questa pagate con i relativi interessi.

Art. 2. — Dal divieto contenuto nell'articolo 1 consegue che non possono costituirsi, nè essere ammesse ad operare nel Regno, associazioni tontinarie o imprese di ripartizione.

Come è noto, per effetto delle disposizioni della vigente legge del 26 gennaio 1902, n. 9, le associazioni o imprese predette per legalmente costituirsi e, se estere, per essere annesse ad operare nel Regno, devono richiedere l'autorizzazione governativa, la quale viene accordata con una procedura tracciata dalla legge stessa; e, cioè, le associazioni o imprese devono trasmettere la domanda, con gli atti costitutivi e gli statuti, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li sottopone all'esame del Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali e del Consiglio di Stato e quindi promuove il Regio decreto di autorizzazione, del quale dà poi comunicazione al cancelliere del Tribunale civile del luogo dov'è la sede o rappresentanza dell'impresa o associazione, perchè ne prenda nota nel registro delle Società.

In altri termini l'esame degli atti dell'ordinamento di questi istituti è sottratto all'autorità giudiziaria per essere affidato all'autorità amministrativa col sussidio di competenti corpi consultivi.

Ma queste disposizioni non hanno più ragion d'essere dopo l'entrata in vigore di quelle che formano oggetto del presente disegno di legge, non essendo evidentemente compatibile un procedimento speciale di esame e autorizzazione per istituti ai quali è vietato di operare. Ma con ciò non è escluso che le associazioni tontinarie o le imprese di ripartizione, assumendo la forma e il titolo di associazioni di mutua assicurazione di Società cooperative, o in genere di Società commerciali, possano rivolgersi al tribunale civile per ottenere il decreto che riconosca la legalità della loro costituzione o, trattandosi di società estere, della costituzione della loro rappresentanza nel Regno. Il tribunale civile, in base al divieto contenuto nell'articolo 1, dovrebbe respingere gli atti e rifiutare il richiesto decreto; ma occorre prevedere il caso che esso, non avendo rilevato il vero carattere e la vera natura dell'associazione o impresa, emetta il decreto di trascrizione ed affissione degli atti presentatigli: e in previsione di questo caso convien dare al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di impedire che si compia l'ultimo atto della procedura necessaria per la legale costituzione dell'as-

sociazione o impresa, e, cioè, la pubblicazione nel « Bollettino ufficiale delle Società per azioni » (articolo 95 del Codice di commercio). A questo scopo sono dirette le disposizioni dell'articolo 2, le quali appunto autorizzano il Ministero a sospendere tale pubblicazione, quando, dall'esame degli atti trasmessigli, riconosca su conforme parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali che essi concernano associazioni tontinarie o imprese di ripartizione. Cosicché, data questa facoltà concessa dalla legge nell'interesse della retta ed esatta osservanza delle sue disposizioni, viene tolto alle associazioni o imprese ogni ragionevole motivo di pretendere, in base al decreto del tribunale, la sollecita pubblicazione dei loro atti nel « Bollettino ufficiale della Società per azioni ».

Ma se è opportuno impedire, per quanto è possibile, che le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione trovino modo di compiere gli atti occorrenti per essere considerate come legalmente costituite, tuttavia il fatto della avvenuta loro legale costituzione non varrebbe in ogni modo ad escludere l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1; poichè quell'articolo fa ad esse espresso divieto di compiere operazioni nel Regno e punisce gli amministratori, gli agenti o rappresentanti che prestano il loro concorso per queste operazioni in contravvenzione al divieto. La competente autorità giudiziaria, valutata le circostanze speciali di ogni singolo caso, potrà apprezzare se e quanto il fatto dell'avvenuta costituzione legale possa avere influenza sull'applicazione delle accennate sanzioni penali; ma in ogni caso resterà sempre la sanzione civile, consistente nella dichiarata inesistenza dei contratti stipulati in contravvenzione alla legge, e nel conseguente obbligo dell'impresa o associazione di rimborsare all'altra parte contraente le somme da questa pagate e i relativi interessi.

Gli articoli 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie da osservarsi per le associazioni tontinarie e per le imprese di ripartizione già autorizzate ed operanti nel Regno in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9. Il divieto generale contenuto nell'articolo 1° del presente disegno, non può non avere efficacia anche per le associazioni o imprese predette. Le disposizioni proibitive hanno infatti quasi sempre effetto retroattivo per volontà espressa o tacita della legge stessa che le contiene, soprattutto poi

quando concernono, come nel caso concreto, istituti od enti collettivi esistenti ed operanti nel regno in virtù di un'autorizzazione sovrana.

Lo Stato, come ha diritto di determinare le condizioni e la procedura necessarie perchè questi istituti siano ammessi ad operare nel Regno, così ha facoltà di vietare la continuazione di queste operazioni, ove, nel suo sovrano apprezzamento, ritenga che esse contrastino con quelle ragioni di pubblico interesse per le quali la legge dispose l'intervento del Governo per l'autorizzazione.

Art. 3. — L'articolo 3 dichiara pertanto che l'autorizzazione concessa in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, ad associazioni tontinarie o imprese di ripartizione, nazionali o estere, è revocata.

Queste associazioni o imprese, come risulta da quanto già è stato esposto nel Capitolo II, sono le seguenti:

1° La Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino;

2° La Cassa sociale di pensioni vitalizie, con sede in Genova;

3° La Mutuelle de France et des Colonies, con rappresentanza generale per l'Italia in Roma;

4° La Mutuelle Lyonnaise, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

5° La Mutua Sicurtà, con sede in Bologna;

6° La Mutualità, con sede in Firenze.

Di queste, le prime due che sono le sole che fanno operazioni consistenti prevalentemente nella ripartizione degli interessi, esistevano ed erano già legalmente costituite prima della promulgazione della legge 26 gennaio 1902, n. 9; e in base alla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 12 di quella legge, richiesero l'autorizzazione unicamente allo scopo di poter continuare le loro operazioni. Quindi per esse la revoca dell'autorizzazione, non infirma, nè pregiudica la loro condizione di istituti legalmente costituiti; ma toglie la facoltà di fare nuove operazioni del genere di quelle indicate nell'articolo 1.

Non è così per le altre quattro associazioni o imprese; perchè esse si costituirono o richiesero di essere ammesse ad operare nel Regno dopo entrata in vigore la citata legge del 26 gennaio 1902, n. 9, la quale, come si è accennato, ha sostituito per le associazioni od imprese da essa contemplate, la procedura dell'autorizzazione amministrativa a quella della trascrizione ed af-

fissione degli atti costitutivi e degli statuti da ordinarsi dal Tribunale civile, stabilita dal Codice di commercio per la legale costituzione delle Società commerciali e delle associazioni di mutua assicurazione. Quindi per queste associazioni o imprese l'autorizzazione rappresenta l'atto che, non solo le abilita ad operare nel Regno, ma anche riconosce la legalità della loro costituzione e della loro esistenza o rappresentanza nel Regno: epperò occorre esplicitamente dichiarare, come fa appunto l'articolo 3, che la revoca non ha effetto per quanto riguarda le operazioni in corso di cui all'articolo 11 stipulate dalle stesse associazioni o imprese.

L'ultimo comma dichiara applicabili le stesse sanzioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 1 agli amministratori, direttori, sindaci, rappresentanti od agenti delle associazioni predette, che, nonostante la revoca dell'autorizzazione, continuino a fare operazioni del genere di quelle vietate con l'articolo 1.

*Art. 4, 5 e 6.* — L'articolo 4 contempla una categoria speciale delle associazioni o imprese di ripartizione, definite in modo generale nell'articolo 1, e che hanno già ottenuto l'autorizzazione in base alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9; quelle, cioè, che fanno operazioni esclusivamente o prevalentemente consistenti nella ripartizione degli interessi dei capitali accumulati. Come già si è più volte accennato queste associazioni o imprese sono soltanto due: e, cioè, la Cassa mutua cooperativa per le pensioni, con sede in Torino e la Cassa sociale di pensioni vitalizie con sede a Genova. Per questi due istituti il presente disegno di legge non può limitarsi ad impedire la stipulazione di nuovi contratti aventi ad oggetto le operazioni indicate nell'articolo 4; ma deve, per forza di cose, estendere la sua efficacia retroattiva alle operazioni già in corso poichè queste, per natura loro, hanno per necessario presupposto la continuità dell'esercizio e vengono a mancare di uno degli elementi essenziali sui quali poggiano, quando si interdicano l'assunzione di nuove operazioni e l'iscrizione di nuovi associati.

Per le predette associazioni o imprese le disposizioni transitorie sono pertanto informate a questi concetti:

1° assegnare un termine entro il quale esse possano modificare il loro ordinamento, sostituendo alle operazioni che non possono più esercitare altre forme di previdenza;

2° stabilire per i soci e gli iscritti

delle associazioni o imprese, le quali abbiano effettuato, nel termine stabilito, le modificazioni predette, il diritto al recesso qualora non intendano o non possano far passaggio alle nuove forme di previdenza esercitate in conseguenza alle modificazioni;

3° imporre la liquidazione delle operazioni in corso vietate alle associazioni o imprese che non abbiano deliberato, nel termine stabilito, le modificazioni del loro ordinamento;

4° promuovere e favorire per gli iscritti e soci provenienti per recesso o per liquidazione dalle associazioni o imprese, l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

In corrispondenza a questi concetti l'articolo 4 fissa a due anni il termine entro il quale le associazioni o imprese, che fanno le operazioni indicate nell'articolo stesso possono modificare il loro ordinamento. Per quelle fra tali imprese o associazioni, che, oltre a queste operazioni, già esercitano altre forme di previdenza, la modificazione consisterà nello stabilire con quali modalità e con quali effetti gli iscritti e i soci, che hanno in corso contratti per le operazioni predette, possono destinare la quota loro spettante in dipendenza di esse alle altre preaccennate forme di previdenza.

E poichè è indispensabile la facile realizzazione e disponibilità dei fondi per assegnare la quota spettante a coloro che, non desiderando far passaggio a queste diverse forme di previdenza, intendano recedere dall'associazione o impresa, si prescrive, con l'articolo 5, che dalla data dell'entrata in vigore della legge i fondi non possano essere impiegati che in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle di istituti ammessi ad esercitare nel Regno il credito fondiario.

Agli effetti tanto del recesso dei soci o degli iscritti, quanto del passaggio di essi ad altre forme di previdenza, è necessario determinare la quota ad ognuno di loro spettante in dipendenza dei contratti in corso per le operazioni delle quali è vietato l'esercizio. Epperò con l'articolo 6 si impone al Consiglio d'amministrazione di occuparsi subito, dopo entrata in vigore la legge, di eseguire le operazioni per l'accennata determinazione, le quali consistono:

1° nel precisare la consistenza patrimoniale complessiva e il numero dei soci effettivi alla data di entrata in vigore della legge. Si è usata l'espressione: *consistenza*

*patrimoniale complessiva* per fare intendere che deve essere tenuto conto di tutti indistintamente i fondi dell'associazione o impresa comunque provenienti da versamenti degli iscritti e dei soci, compresi quindi quelli formati con quote o premi versati a titolo di contributo alle spese d'amministrazione;

2° nel determinare il saggio medio di rendimento complessivo di tutti i versamenti fatti dai detti soci effettivi;

3° nel determinare i coefficienti unitari medi di ripartizione da adottarsi per stabilire la quota spettante ad ogni iscritto od associato. Occorrerebbero calcoli molto lunghi e laboriosi se si dovesse tenere esatto conto, per ogni associato, della data di ciascun versamento mensile, delle eventuali sospensioni dei versamenti ripresi poi dopo un certo numero di mesi. Basta pensare che occorrerebbe fare lo spoglio di ogni libretto per desumerne questi elementi e calcolare poi per ciascun libretto l'accumulazione di quote e i relativi interessi, computati in relazione alle date dei singoli versamenti mensili; invece, per determinare i coefficienti unitari medi, basta tener conto unicamente delle date di sottoscrizione di ogni quota e raggruppare poi le quote secondo questa data, ammettendosi così che tutti i versamenti mensili siano stati fatti alla scadenza stabilita, ipotesi questa giustificata anche dalla considerazione che in caso di ritardo i soci morosi sono tenuti al pagamento di multe in compenso degli interessi perduti.

Per garantire i soci e gli iscritti che queste operazioni saranno eseguite esattamente, tenendo conto dei diritti di ognuno, si prescrive che le norme per la compilazione e pubblicazione del piano di riparto, come pure per le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, debbano essere approvate con Regio decreto, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo sentito il Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato. Ciò si intende nel caso che l'associazione o impresa, anziché liquidare le operazioni in corso deliberi di sostituire ad esse altre forme di previdenza. Così il Ministero di agricoltura, che, col concorso del Consiglio della Previdenza e del Consiglio di Stato, è chiamato ad esaminare le norme e modalità suaccennate, potrà accertare se queste siano giuste e razionali.

Qualora poi, invece di sostituire con altre operazioni quelle in corso, le imprese o as-

sociazioni preferiscano mettersi in liquidazione o quantomeno liquidare le operazioni che non possono più esercitare, allora si prescrive, nell'articolo 9, che i liquidatori debbano presentare il piano di riparto all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio e pubblicarlo, dopo approvato, a norma e per gli effetti degli articoli 215 a 218 del codice di commercio, con diritto quindi agli iscritti e ai soci di presentare i loro reclami seguendo la procedura tracciata in quegli articoli.

Infine coll'articolo 14 si dà facoltà al ministro di agricoltura di invigilare, a mezzo di propri delegati, sulla esecuzione delle operazioni da farsi per la determinazione della quota spettante ai singoli iscritti ed associati, e in generale su tutte le operazioni della liquidazione.

Premessa questa breve esposizione degli articoli successivi, in quanto si riconnettono con le disposizioni dell'articolo 4, non occorre lungo discorso per illustrare gli articoli stessi.

*Art. 7.* — L'articolo 7 considera l'ipotesi che le associazioni o imprese sostituiscano alle operazioni di riparto degli interessi altre forme di previdenza: e sancisce il diritto degli iscritti e dei soci al recesso, ove non intendano destinare a queste nuove forme di previdenza la quota ad essi accreditata in conseguenza ai versamenti fatti per le operazioni abolite. Però per prevenire il pericolo che la cospicua somma di risparmi fatti e destinati allo scopo di avere assicurata una pensione, sia distratta da questo scopo e vada consumata e dispersa, come nella maggior parte dei casi avverrebbe, se ritornasse nelle mani di coloro che pagarono e per i quali furono pagati i contributi che la formarono, si stabilisce che i recedenti possano o autorizzare l'impresa o associazione a versare, per loro conto, la quota ad essi accreditata alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ovvero esigerne direttamente il pagamento a loro favore.

Questo diritto di opzione deve essere portato a conoscenza degli interessati con lo stesso avviso col quale saranno invitati a dichiarare se intendano o meno di recedere dall'impresa o associazione; avviso che, a cura di questa, deve essere pubblicato nei giornali più diffusi di ogni provincia dove esistano in numero relativamente considerevole iscritti e soci o deve essere affisso nei modi e luoghi che saranno stabiliti con Regio decreto. Anche le modalità per eser-

citare il diritto di recesso devono essere come si è avvertito, approvate con Regio decreto, dopo sentiti il Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, i quali cureranno indubbiamente che esse siano le più semplici possibili, escludendo quelle lunghe, costose e non necessarie formalità che potrebbero essere imposte col proposito di ostacolare l'esercizio di quel diritto.

*Art. 8 e 9.* — L'articolo 8 prevede il caso che le imprese o associazioni che fanno le operazioni indicate con l'articolo 4, non modifichino il loro ordinamento sostituendo a queste altre forme di previdenza, e dispone che in tal caso si farà luogo alla liquidazione delle imprese o associazioni stesse, o quanto meno alla liquidazione delle operazioni predette. Questa liquidazione, ove non sia deliberata dall'impresa o associazione, è ordinata d'ufficio; nell'un caso e nell'altro i liquidatori devono adempiere gli obblighi indicati nell'articolo 6, compilare il piano di riparto, sottoporlo all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio e pubblicarlo a norma degli articoli 215 a 218 del Codice di commercio. Senonchè questi articoli ne prescrivono anche la pubblicazione nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, la quale pubblicazione in certi casi, come in quello, ad esempio, della Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino, sarebbe troppo ingombrante e incompatibile col formato di quel giornale. Per pubblicare infatti i 348,178 nomi e cognomi dei soci, coll'indicazione delle rispettive quote di riparto, occorrerebbe che il giornale degli annunci giudiziari uscisse in più volumi. Epperò, con la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 9, si dà facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di concedere in certi casi speciali, che, invece dell'intero piano di riparto, ne sia pubblicato nel foglio degli annunci giudiziari un semplice riassunto, il quale potrà limitarsi a indicare i coefficienti unitari medi di ripartizione determinati in seguito alle operazioni prescritte nell'articolo 6; conoscendo i quali coefficienti sarà bene agevole agli iscritti e ai soci di calcolare essi stessi la quota loro spettante. E, sempre col desiderio di non distogliere i fondi dal fine di previdenza per il quale furono accumulati, si prescrive che, insieme al piano di riparto, sia pubblicato un invito ai soci a dichiarare se intendono autorizzare i liquidatori a versare per loro conto la quota predetta alla Cassa

nazionale di previdenza oppure esigerne direttamente il pagamento.

*Art. 10.* — Poichè l'articolo 4 impone alle associazioni o imprese in esso contemplate la modificazione del loro ordinamento sostituendo alle loro attuali operazioni altre forme di previdenza è giusto provvedere a mitigare gli oneri di natura fiscale che potrebbero derivare da questa trasformazione, specialmente quando essa richiedesse la formazione di nuovi atti costitutivi o riforme così radicali che si prestassero ad essere considerati dal Fisco come atti di costituzione di una nuova società.

Epperò con l'articolo 10 si stabilisce che in ogni caso questi atti siano registrati col pagamento della tassa fissa stabilita dall'articolo 78 della tariffa annessa alla vigente legge sulle tasse di registro, quando non siano già, per altre disposizioni legislative, esenti da tassa.

*Art. 11.* — Quest'articolo contempla le altre associazioni tontinarie e di ripartizione già autorizzate, non comprese fra le indicate nell'articolo 4, quelle, cioè, che ripartiscono, non i soli interessi dei capitali accumulati, ma capitali e interessi. Anche a queste associazioni o imprese, in virtù dell'articolo 3, è revocata l'autorizzazione salvoche per le operazioni in corso rispetto alle quali continuano ad avere esistenza o rappresentanza legale nel Regno. Delle quali operazioni non si prescrive o la modificazione o la liquidazione, come dispongono gli articoli 4 a 9 per le associazioni o imprese di ripartizione di interessi, poichè mentre per queste associazioni o imprese la continuazione dell'esercizio è una condizione necessaria, indispensabile per poter mantenere le operazioni, i contratti già in corso; non è così per le altre associazioni o imprese cui appunto si riferisce l'articolo 11 ora in esame. Infatti esse costituiscono in ogni anno delle associazioni che hanno una gestione affatto indipendente da quelle che si potessero costituire negli anni successivi. Non v'è quindi alcuna ragione di imporre per queste imprese la liquidazione dei contratti in corso tanto più che questa riuscirebbe dannosa agli iscritti, i quali hanno già anticipato sulla prima annualità il compenso per le spese d'amministrazione per tutta la durata del loro contratto.

Tali associazioni o imprese continueranno quindi a gestire le operazioni in corso sempre con l'osservanza delle disposizioni della legge 26 gennaio 1902, n. 9; però considerato che il divieto di far nuove operazioni le

pone in una condizione ben diversa da quella in cui si trovavano quando stipularono i contratti in corso in Italia con gli attali iscritti od associati è a questi riconosciuto il diritto al recesso col rimborso di quanto hanno versato, depurato delle spese d'amministrazione e aumentato degli interessi calcolati in base al rendimento dei fondi dell'associazione o dell'impresa.

E a garantirli della regolare esecuzione di queste operazioni si stabilisce che su queste vigilerà il Ministero di agricoltura, industria e commercio e che saranno per esse osservate norme da stabilirsi con decreto reale.

*Art. 12.* — Si stabilisce con questo articolo che le somme accreditate ai soci e agli iscritti, che hanno optato per il versamento alla Cassa Nazionale di previdenza, siano a questa inviate a cura del Consiglio d'amministrazione o dei liquidatori dell'impresa o associazione; e si ammette per tale invio l'esenzione dalle tasse postali in considerazione che, per questo riguardo, le associazioni o le imprese, funzionando come organi collettivi e di trasmissione di risparmi destinati alla Cassa Nazionale di previdenza, meritano di fruire del beneficio della franchigia postale, come ne godono le sedi secondarie di quell'Istituto.

*Art. 13.* — Dà facoltà al Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale di previdenza di derogare alle disposizioni della legge che governa quella Cassa per concedere speciali benefici agli operai che optano per il versamento ad essa della quota loro accreditata da imprese o associazioni di ripartizione, dalle quali intendono recedere. E le deroghe sono, per più rispetti, giustificate. Si tratta infatti di operai che hanno dato già manifesta prova di essere educati alle virtù del risparmio e della previdenza e se, anzichè alla Cassa Nazionale, si iscrissero ad imprese ed associazioni di ripartizione, lo fecero cedendo alla lusinga di avere assicurata una maggiore pensione. Questa erronea credenza sui maggiori vantaggi che quelle associazioni avrebbero assicurato, ebbe tanto larga diffusione nella borghesia e nelle classi più elevate, che non può certo farsi colpa agli operai se essi pure ne furono vittime. Conviene invece fare in modo che essi risentano il minor danno possibile dall'errore in cui furono indotti e che i risparmi da loro fatti, sia pure sotto l'influenza di allettatrici attrattive, ma col santo scopo della previdenza, restino alla previdenza destinati. A tal'uopo occorre mettere in grado

la Cassa Nazionale di fare benevolo e favorevole trattamento a questi pentiti che domandano di essere accolti in grembo ad essa. Con questo interdimento le si permette:

1° di computare, come periodo di effettiva iscrizione tutto il tempo per il quale gli operai provenienti da associazioni o imprese di ripartizione rimasero a queste iscritti. Non occorre mettere in luce i vantaggi che deriverebbero da questa disposizione, la quale non potrebbe però avere effetto per quanto riguarda il diritto alla pensione di invalidità. Per maturare questo diritto è prudente richiedere sempre che decorrano cinque anni dal giorno in cui l'operaio è accolto nella Cassa, per prevenire il pericolo che optino per l'iscrizione ad essa, molti di quelli già invalidi o prossimi a divenirlo.

2° di assegnare una quota di concorso per ognuno degli anni solari di iscrizione alla associazione tontinaria o alla impresa di ripartizione: però si prescrive che questa quota in ogni caso non debba essere superiore a sei lire, sia per evitare un onere eccessivo per il bilancio della Cassa, sia perchè è giusto che siavi differenza fra il trattamento che si permette di fare in considerazione del tempo, che, solo in via di benevola o favorevole eccezione, è considerato come periodo d'iscrizione alla Cassa; e quello ordinario fatto a coloro che hanno un'anzianità effettiva di iscrizione alla Cassa, e ai quali la quota di concorso fu finora assegnato nella misura di lire 10.

3° di assegnare, a favore di quelli di età relativamente avanzata, la quota speciale di concorso per l'abbreviazione del periodo d'iscrizione, per la quale si consente di tener conto delle somme versate per conto dell'iscritto dalle associazioni tontinarie o dalle imprese di ripartizione da cui egli proviene. Non si consente però egualmente di tener conto di questi versamenti all'effetto dell'assegnazione della quota di concorso negli anni successivi al passaggio dall'associazione tontinaria o dall'impresa di ripartizione alla Cassa nazionale. Com'è noto la legge su questa Cassa esige, per l'assegnazione predetta, che l'iscritto abbia versato nell'anno un contributo minimo, fissato generalmente nella somma di sei lire, e per alcune categorie di operai elevato a nove lire: però se l'iscritto negli anni precedenti fece versamenti in misura superiore al minimo come sopra indicato, l'eccedenza serve a compensare la mancanza assoluta, o

la insufficienza, dei versamenti fatti negli anni successivi. Ammettendo quindi che le somme provenienti dalle associazioni tontinarie o dalle imprese di ripartizione, in quanto eccedessero, come effettivamente eccedono, le sei e le nove lire per ognuno degli anni d'appartenenza a quelle associazioni o imprese considerati eccezionalmente come anni d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, potessero valere a compensare le deficienze dei versamenti negli anni successivi, questi operai che si vollero incoraggiare a perseverare nella virtù del risparmio e della previdenza, potrebbero continuare per più anni ad ottenere la quota di concorso senza fare ulteriori versamenti. E così si smorzerebbe nell'animo loro la fiamma della previdenza che è invece necessario mantenere accesa e ravvivare.

*Art. 14.* — Si sono già in precedenza esposti i motivi per i quali conviene che sia conferito al Ministero di agricoltura, industria e commercio il diritto di vigilare, a mezzo dei propri delegati, sulla esecuzione di tutto il procedimento di valutazioni e di calcoli necessari per determinare la quota spettante ai singoli associati ed iscritti, sia nel caso che essi intendano recedere dall'associazione o impresa, sia nel caso che cessino di farne parte in conseguenza a liquidazione delle operazioni in corso, come anche di sorvegliare su tutto l'ordinamento di questa liquidazione. E l'articolo 14 non fa appunto che riconoscere al Ministero questo diritto, stabilendo inoltre che le competenze spettanti ai delegati governativi, in quanto essi esercitano funzioni nell'interesse della massa degli associati ed iscritti, debbono essere a carico dell'associazione o impresa.

*Art. 15.* — Dichiaro che le disposizioni delle leggi del 26 gennaio 1902, n. 9 e del 7 luglio 1907, n. 533, le quali concernono la gestione delle associazioni tontinarie e delle imprese di ripartizione, rimangono in vigore rispetto a quelle associazioni o imprese che continuano a funzionare per le operazioni in corso; le altre disposizioni sono abrogate. Però fra le disposizioni abrogate comprende anche quelle dei primi sei articoli della legge del 7 luglio 1907, n. 533, i quali consentono, subordinatamente a certi limiti, condizioni e garanzie, l'impiego dei fondi in prestiti per le case popolari; nell'acquisto di beni immobili urbani; nell'acquisto per via di cessione e di surrogazione di crediti garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili urbani, e di prestiti alle Società cooperative di produzione, lavoro e di consumo. La Commissione parlamentare (relatore onorevole Fiamberti) che esaminò il disegno di legge presentato nel 1909 dall'onorevole Cocco-Ortu, allora ministro di agricoltura,

industria e commercio, per modificazioni alla legge 7 luglio 1907, n. 533 (1), espresse il voto che questa larghezza nei modi di impiego fosse limitata, ritornando alle disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1902, n. 9. E questo provvedimento restrittivo tanto più ora si impone nei riguardi delle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione che continuano a funzionare, limitatamente ed esclusivamente per le operazioni già in corso, in quanto esse dovranno entro un termine relativamente breve realizzare i loro fondi.

#### ONOREVOLI COLLEGHI,

Il successo per numero di aderenti ottenuto in Francia dalle Casse cosiddette Chatelusiane, la prima delle quali: « Les prévoyants de l'avenir » fu fondata da Chatelus il 12 dicembre 1880, promosse purtroppo e incoraggiò anche presso di noi la fondazione di simili istituti. La vicina repubblica, in considerazione del difettoso organamento di quelle Casse, che preparando amare delusioni agli iscritti, deprime e affievolisce la fiducia nella intrinseca virtù della previdenza, con legge del 5 febbraio 1902 proibì la costituzione di nuove Casse della specie lasciando però sussistere le esistenti, alle quali impose, fra l'altro, di fissare come massimo della quota di riparto una somma non superiore a 360 franchi.

Poco tempo prima che in Francia, e dopo un periodo assai più breve di esperimento, il nostro legislatore, con la legge del 26 gennaio 1902, intervenne per assoggettare a severe discipline tutte le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. Ma l'esperienza ha ancor meglio messo in luce che il sistema dell'autorizzazione e della vigilanza governativa è insufficiente e inadeguato: poichè gli inconvenienti che si intende rimuovere non dipendono da criteri più o meno corretti di gestione, da norme più o meno severe di vigilanza; ma da difetti intrinseci propri degli istituti che si vorrebbero disciplinare. Onde si impongono provvedimenti più radicali che impediscano addirittura l'esercizio di questi istituti, i quali rappresentano ormai forme storiche primordiali del sistema assicurativo, non più compatibili con i progressi fatti dalla scienza e dalla tecnica delle assicurazioni sulla vita. E la sollecitudine più volte dimostrata dal Parlamento per l'incremento e la diffusione delle sane forme di previdenza, ci conforta a sperare che alle nostre proposte non sia per venir meno il favore dei Vostri suffragi.

(1) Atti parlamentari, Camera deputati, Sessione 1909, documento n. 59; Id. documento n. 59-A.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È vietato l'esercizio in Italia delle associazioni tontinarie e delle imprese di ripartizione, nazionali o estere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente in base ai contributi e alle probabilità di sopravvivenza degli iscritti, si propongano di raccogliere da questi contribuzioni di denaro allo scopo di assegnare, in corrispettivo delle medesime, capitali, o rendite, o dividendi in relazione alla durata e agli eventi della vita degli iscritti e di terzi.

La precedente disposizione non si applica al pagamento di assegni, sussidi o rendite nei casi di impotenza al lavoro e ai sussidi in caso di morte aventi carattere di soccorso.

I promotori, gli amministratori, i direttori, sindaci, rappresentanti o gli agenti delle associazioni o imprese indicate nella prima parte del presente articolo, che procurino od accettino proposte per contratti aventi ad oggetto le operazioni di cui nella stessa prima parte sono puniti individualmente con ammenda da lire 200 a lire 2000 per ogni proposta: e l'associazione o impresa è obbligata a rimborsare, con i relativi interessi, le somme riscosse per il contratto, il quale è, per tutti gli effetti, considerato come inesistente.

## Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, qualora dall'esame degli atti ad esso trasmessi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni sia indotto a ritenere che essi concernano associazioni o imprese del genere di quelle vietate con l'articolo 1°, ha facoltà di sospenderne la pubblicazione e di promuovere, a mezzo del competente procuratore del Re, la revoca del decreto emesso dal tribunale civile per la trascrizione ed affissione degli atti predetti a norma degli articoli 91 a 96 del Codice di commercio. Prima di promuovere quest'azione di revoca il Ministero di agricoltura, industria e commercio richiederà il parere del Consiglio della previdenza e delle Assicurazioni sociali o della Commissione o del Comitato, cui sia da quel Consiglio delegato l'esame di tali affari.

## Art. 3.

A tutte le associazioni tontinarie o imprese di ripartizione, nazionali o estere, già autorizzate in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, è revocata l'autorizzazione: e la revoca ha effetto dalla data d'entrata in vigore della presente legge salvo che per le operazioni di cui all'articolo 11.

Gli amministratori, i direttori, sindaci, rappresentanti o gli agenti delle associazioni o imprese predette, che, dopo la data d'entrata in vigore della presente legge, procurino o accettino proposte di nuovi contratti per le operazioni indicate nella prima parte dell'articolo 1, saranno passibili delle stesse penalità comminate dall'ultimo comma di quell'articolo e si applicheranno per ogni contratto le disposizioni del capoverso stesso.

## Art. 4.

Alle associazioni o imprese, nazionali o estere, di cui nell'articolo 3 che facciano operazioni consistenti esclusivamente o prevalentemente nella ripartizione degli interessi dei capitali accumulati, è assegnato un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per modificare il loro ordinamento sostituendo alle operazioni predette altre forme di previdenza.

Esse devono inoltre uniformarsi alle disposizioni dei seguenti articoli 5 a 9.

Dalla data della promulgazione della presente legge non sono applicabili le disposizioni degli statuti e dei contratti concernenti le decadenze e le penalità per il mancato o ritardato pagamento dei contributi.

## Art. 5.

Dalla data della entrata in vigore della presente legge le associazioni o imprese indicate nell'articolo 4 non possono procedere ad impiego dei fondi relativi alle operazioni contemplate in quell'articolo che in uno o più dei modi seguenti:

- 1° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;
- 2° in titoli d'altre specie emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- 3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare nel Regno il credito fondiario.

## Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione di ognuna delle associazioni o imprese di cui nell'articolo 4 deve:

- 1° determinare la consistenza patrimoniale complessiva e il numero dei soci

effettivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

2° determinare il saggio medio di rendimento complessivo di tutti i versamenti fatti dai detti soci effettivi;

3° determinare in base all'entità dei versamenti, all'anzianità d'iscrizione e al saggio medio di rendimento i coefficienti unitari medi di ripartizione da adottarsi per stabilire la quota spettante ad ogni socio o iscritto.

#### Art. 7.

I soci e gli iscritti di associazioni o imprese, le quali abbiano modificato il loro ordinamento nel termine e per gli scopi indicati nell'articolo 4, ove non possano o non intendano far passaggio alle altre forme di previdenza da esse esercitate, hanno diritto al recesso, con facoltà:

a) di autorizzare l'associazione o l'impresa a versare, per loro conto, la quota ad essi spettante a norma del n. 3 dell'articolo 6, salvo un prelevamento non superiore al cinque per cento a titolo di spese, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

b) ovvero di richiedere il pagamento direttamente a loro favore della quota stessa.

Per gli effetti indicati nel presente articolo l'associazione o l'impresa, in ogni provincia dove abbia un numero di soci od iscritti superiore a cinquanta, deve, con avviso inserito in uno dei giornali più diffusi della provincia stessa, ovvero affisso al pubblico nei modi e luoghi che saranno stabiliti con Regio decreto, invitare i soci od iscritti a dichiarare, entro il termine non minore di tre mesi e non maggiore di sei se e come intendano esercitare il diritto di recesso.

Le altre norme e modalità circa la compilazione e la pubblicazione del piano di riparto, circa gli eventuali reclami degli iscritti e dei soci contro di questo e circa il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, saranno proposte dall'associazione o impresa e saranno approvate con Regio decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato.

#### Art. 8.

Se le associazioni o le imprese non abbiano provveduto alla riforma del loro ordinamento nel termine e per gli scopi indicati

nell'articolo 4 o non abbiano nel termine stesso deliberato di mettersi in liquidazione, o quanto meno, ove già esercitino altre forme di previdenza e di assicurazione, di liquidare il ramo delle operazioni indicate nello stesso articolo 4, la liquidazione sarà ordinata d'ufficio con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il tribunale civile del luogo dove ha sede l'associazione o l'impresa, nomina, a richiesta del ministro di agricoltura, industria e commercio, uno o più liquidatori.

Si applicano del resto per la liquidazione le disposizioni del Codice di commercio relative alla liquidazione delle Società anonime.

#### Art. 9.

I liquidatori devono curare il compimento delle operazioni indicate nell'articolo 6 e sottoporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione il piano di riparto, insieme ad una relazione analitica che spieghi il metodo seguito nella compilazione di esso.

Dopo ottenuta l'approvazione predetta sarà provveduto all'adempimento della procedura stabilita negli articoli 215 a 218 del Codice di commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di dispensare in casi speciali i liquidatori dall'obbligo di pubblicare l'intero piano di riparto nel giornale degli annunci giudiziari, e di sostituire a tale obbligo quello invece di pubblicare nel detto giornale un riassunto del piano di riparto e di affiggere presso le cancellerie dei tribunali civili un esemplare del bollettino ufficiale delle Società per azioni contenente l'intero piano di riparto.

Insieme al piano di riparto dev'essere pubblicato l'invito ai soci a dichiarare se intendano di autorizzare i liquidatori a versare per loro conto la quota ad essi spettante alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai o di richiedere il pagamento direttamente a loro favore della quota stessa.

#### Art. 10.

Gli atti occorrenti per ricostituire con altro oggetto o su altre basi le associazioni o imprese di cui nell'articolo 4, gli atti costitutivi delle associazioni o imprese così trasformate e gli atti di modificazione dei loro statuti saranno registrati col pagamento della tassa fissa stabilita dall'articolo 78

della tariffa annessa alla vigente legge sulle tasse di registro.

Rimangono ferme le esenzioni stabilite da leggi speciali in relazione alla natura degli enti.

#### Art. 11.

I soci o gli iscritti che hanno stipulato contratti nel Regno con le associazioni tontinarie o imprese di ripartizione, nazionali o estere, di cui nell'articolo 3, non comprese fra quelle indicate nell'articolo 4, hanno diritto al recesso qualora ne facciano domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I recedenti avranno diritto alla restituzione delle somme versate depurate delle spese d'amministrazione ed aumentate dagli interessi calcolati in base al rendimento dei fondi delle associazioni. Le operazioni relative saranno soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e regolate con norme da determinarsi con Regio decreto.

Le associazioni o imprese dovranno continuare a provvedere alla esecuzione dei contratti in corso per i soci o gli iscritti che non abbiano fatto valere il loro diritto al recesso.

#### Art. 12.

Le somme accreditate ai soci e agli iscritti che hanno optato per il versamento delle somme stesse alla Cassa nazionale di previdenza possono essere, dal Consiglio di amministrazione o dai liquidatori dell'associazione o impresa, rimesse direttamente alla Cassa Nazionale con esenzione da tasse postali.

#### Art. 13.

I soci o gli iscritti di cui nell'articolo 12, che abbiano le condizioni indicate nell'articolo 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sono dalla Cassa nazionale di previdenza iscritti nei ruoli operai; gli altri sono iscritti nei ruoli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

È data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza di stabilire a favore degli iscritti nei ruoli operai:

1° che sia ad essi computato, come periodo di effettiva iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, tutto il tempo per cui rimasero iscritti presso l'associazione o impresa; eccetto per la pensione di invalidità,

la quale non sarà in ogni caso concessa che dopo trascorsi cinque anni dal versamento alla stessa Cassa nazionale, della somma assegnata dall'associazione tontinaria o dall'impresa di ripartizione;

2° che sia ad essi assegnata una quota di concorso, non superiore a lire sei, per ognuno degli anni solari in cui rimasero iscritti presso l'associazione o imprese, computando anche le frazioni di anno purchè superiori a sei mesi;

3. che sia assegnata la quota speciale di concorso preveduta dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, a quelli fra essi per i quali sia necessaria l'abbreviazione del periodo d'iscrizione per liquidare la pensione alle età stabilite nell'articolo 18, n. 2, e nell'articolo 19 della legge (testo unico) predetta.

Le somme versate per conto degli iscritti dall'associazione tontinaria o dall'impresa di ripartizione alla Cassa nazionale di previdenza possono essere computate per gli effetti dell'abbreviazione del periodo d'iscrizione, di cui al numero 3 del presente articolo; ma non possono compensare, a norma e per gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge (testo unico) predetta le eventuali deficienze dei versamenti annuali da essi successivamente fatti alla Cassa nazionale di previdenza.

Coloro che sono iscritti nel ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, avranno diritto che la somma per ciascuno di essi versata alla Cassa nazionale di previdenza, sia considerata come un premio unico per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita.

#### Art. 14.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sorveglia, a mezzo di propri delegati, che gli obblighi imposti dall'articolo 6, siano adempiuti tanto da parte del Consiglio d'amministrazione, quanto da parte dei liquidatori, e vigila su tutte le operazioni della liquidazione delle associazioni tontinarie o delle imprese di ripartizione.

Le competenze spettanti ai delegati governativi, di cui nella prima parte del presente articolo, sono pagate sui fondi dell'associazione o dell'impresa con le norme e nella misura che saranno determinate con Regio decreto.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 3 a 11 della legge 26 gennaio 1902, num. 9, e quelle degli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, n. 533, sono mantenute in vigore limitatamente alle associazioni o imprese che continuano a funzionare per le operazioni già in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni delle leggi predette sono abrogate.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore l'ultimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.